

Soluzione della questione

22.03.2022

La problematica della sospensione dei docenti da parte del DS non è nuova

- Si concentra nella persona del DS un triplice ruolo:
 - a) istruire il procedimento
 - b) formulare l'accusa specifica in relazione alla quale si vuole sanzionare il docente che ha assunto un comportamento illecito
 - c) assumere la decisione finale con l'applicazione della sanzione
- casi di giurisprudenza di merito hanno escluso che la sospensione "fino a 10 gg" possa essere di competenza del dirigente poiché questa sanzione specifica non è contemplata dalla normativa di settore.

La soluzione

- Il DS che contesta illeciti disciplinari ex art. 492 TU scuola ha un potere sanzionatorio che *può andare oltre i dieci giorni* e, ad es., si estende fino ad un mese di sospensione (nel caso di cui all'art. 494 TU scuola), ma stando al TU aggiornato con la riforma Madia, per le sanzioni più gravi di 10 gg la competenza non è del DS bensì dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari:
- la Cass., sez. lav., del 31.10.2019 n. 28111 ha affermato il principio di diritto per cui *il potere disciplinare di sospensione dei docenti spetta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.*

Cass. 31 ottobre 2019 n. 28111

- In particolare, l'ordinanza ha stabilito che il potere di sospendere il personale docente, seppur previsto dalla legge che ne attribuisce competenza al dirigente della struttura pubblica, è in concreto *non applicabile* poiché:

per l'applicazione della sanzione deve sempre farsi riferimento alla fattispecie legale o contrattuale, che tecnicamente non esiste,

e il DS non può fare "valutazioni ex ante della sanzione irrogabile al caso concreto" sulla base di *valutazioni ipotetiche e meramente discrezionali* riguardanti la minore o maggiore gravità dei fatti.